



COMUNE DI TAURISANO

- Provincia di Lecce -

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con deliberazione n. 15 del 04/05/2023

INDICE DEL REGOLAMENTO

Titolo I – Disposizioni generali e finalità.....	2
Articolo 1 – Principi e finalità.....	2
Articolo 2 – Definizioni di compostaggio domestico	2
Titolo II – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico e riduzioni.....	3
Articolo 3 – Rifiuti compostabili.....	3
Articolo 4 – Tecniche di compostaggio consentite	4
Articolo 5 – Modalità da rispettare nell’attività del compostaggio.....	4
Articolo 6 – Attività vietate.....	6
Articolo 7 – Riduzioni.....	6
Articolo 8 – Verifiche e controlli	7
Titolo III. Iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori e soggetti interessati	8
Articolo 9 – Albo Comunale dei Compostatori.....	8
Articolo 10 – Soggetti interessati – Utenze collocate nel centro urbano	8
Articolo 11 – Soggetti interessati – Utenze collocate nelle “zone rurali” o nelle “case sparse”.....	9
Articolo 12 – Modalità d’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori.....	10
Articolo 13 – Rinnovo dell’iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori.....	10
Articolo 14 – Cessazione e variazioni	11
Titolo IV. Disposizioni finali.....	11
Articolo 15 – Pubblicità	11
Articolo 16 – Entrata in vigore.....	11
Articolo. 17 – Modulistica allegata	11

Titolo I – Disposizioni generali e finalità

Articolo 1 – Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la pratica del compostaggio domestico, quale prassi di corretta gestione dei rifiuti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio di raccolta, con conseguente sgravio della TARI secondo quanto disposto nel Regolamento medesimo.

2. Il compostaggio domestico può, inoltre, svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni, di orti e giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad aumentare la massa complessiva dei rifiuti, operando, quindi, un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

3. L'incentivazione al compostaggio domestico è parte integrante di un insieme di iniziative comunali volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

4. L'Assemblea dell'A.R.O. LE/10, della quale fa parte il Comune di Taurisano, con la Deliberazione n° 2 del 14/04/2016, esecutiva nei termini di legge, ha approvato il "Piano Industriale" per i Comuni del Bacino A.R.O. 10 Lecce - che prevede la esecuzione dei servizi ivi specificati, per la durata di anni 9 per ciascun Comune dell'ARO, a decorrere dal 1 gennaio 2020. In particolare, il progetto prevede che nelle "zone rurali e case sparse" il servizio di raccolta "porta a porta" della frazione organica-umida risulta contrattualmente non attivo in quanto in dette zone risulta preferibile puntare al compostaggio domestico.

Articolo 2 – Definizioni di compostaggio domestico

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per compostaggio domestico un sistema di trattamento degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, attraverso il quale si ottiene il *compost* (Dlgs 152/2066 art. 183). Quest'ultimo, risultato della bio-ossidazione e dell'umificazione dei suddetti rifiuti, costituisce un terriccio ricco di sostanze riutilizzabili come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino per usi agronomici o per florovivaismo. Il suo utilizzo, con l'apporto di sostanza organica, migliora la struttura del suolo e la disponibilità di elementi nutritivi.

Titolo II – Norme tecniche per la conduzione del compostaggio domestico e riduzioni

Articolo 3 – Rifiuti compostabili

1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

a) gli scarti di cucina: resti di frutta e di verdura, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del tè privi di fermagli metallici, gusci di uova e simili;

b) gli scarti del giardino e dell'orto, lo sfalcio dei prati, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi e simili;

c) gli scarti di provenienza diversa: legno di potatura e ramaglie, segatura, trucioli e frammenti di legno non trattato, sughero, cenere di combustione di scarti vegetali e simili.

2. Sono altresì materiali compostabili, ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme, poiché nel processo di decomposizione possono causare cattivi odori e attirare insetti, ratti o altri animali superiori: gli avanzi di pasta condita, scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi, scarti di pesce e simili.

3. Sono materiali compostabili, ma richiedono un tempo di trasformazione maggiore e pertanto devono essere aggiunti in piccole quantità: tovaglioli di carta bianca e piatti di cellulosa, pezzetti di carta di giornale, posate e buste in mater-bi, sacchetti di carta e simili.

4. È raccomandato l'utilizzo moderato di:

a) foglie di piante resistenti alla degradazione quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia e castagno;

b) lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari. Si rammenta che molti scarti di cucina e vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

5. Sono materiali non compostabili e, quindi, da avviare allo smaltimento assieme alla frazione indifferenziata, gli scarti di cucina quali: grandi ossa, gusci di molluschi e di crostacei, ossa di seppie o calamari, olio, rivestimento in cera di formaggi e simili.

6. È vietato il compostaggio delle sostanze elencate di seguito: metalli in genere, plastica e gomma in genere, polistirolo, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali, ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, antiparassitari, carta

patinata, carta stampata, carta colorata e qualunque altro scarto che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 4 – Tecniche di compostaggio consentite

1. Per praticare il compostaggio domestico le utenze possono utilizzare le seguenti tecniche di compostaggio:

a) compostiera fornita dal Comune in comodato d'uso (fino ad esaurimento scorte) o di proprietà: è un contenitore in plastica rigida, aerato e con struttura a campana, dotato di coperchio in sommità per l'introduzione dei rifiuti e di uno sportello laterale inferiore per l'estrazione del terriccio;

b) compostiera fai-da-te: è un contenitore cilindrico autoportante realizzato con rete metallica (possibilmente plastificata) a maglia fina, dotato di coperchio superiore per l'introduzione del rifiuto. Se di dimensioni adeguate, può consentire la maturazione del terriccio nella porzione inferiore e la contemporanea introduzione di rifiuti; in caso contrario ne occorre sempre una coppia: una in uso e l'altra a riposo, con alternanza da semestrale ad annuale;

c) cassa di autocompostaggio: è un contenitore di legno, realizzato con doghe sufficientemente distanziate per consentire la circolazione dell'aria;

d) buca o cumulo nel terreno: deve essere opportunamente delimitata per impedire il libero accesso di animali randagi o selvatici. Può essere realizzata solo fuori dal centro abitato, a distanza regolamentare dai confini, essendo assimilabile alle concimaie (art. 889 c.c.);

e) compostiera elettromeccanica: si tratta di piccoli impianti utilizzati per accelerare il naturale processo di compostaggio a cui vengono sottoposti i rifiuti organici. Questi impianti vengono utilizzati per servire da poche decine ad alcune centinaia di utenze domestiche (famiglie) o la necessità di una mensa, di un albergo o altro produttore di scarti organici. Tale metodo dovrà essere dotato di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a norma di legge.

2. Altre eventuali soluzioni tecniche potranno essere proposte dalle utenze: il loro utilizzo sarà vagliato mediante accertamento di funzionamento da parte del personale incaricato dal Comune e dovrà essere dotato di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a norma di legge.

Articolo 5 – Modalità da rispettare nell'attività del compostaggio

1. Il compostaggio domestico effettuato mediante le tecniche di cui all'art. 4, co. 1, lett. a), b), c), d) e) dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si richiede lo sgravio, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero a fini agronomici della frazione verde e organica prodotta. Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà

perciò essere ben definito e verificabile di almeno 30 mq per nucleo familiare. Eventuali deroghe sulla dimensione dell'area da destinare all'autocompostaggio potranno essere concesse ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera. L'Ufficio Ambiente del Comune effettuerà appositi sopralluoghi di verifica alla presenza dell'utenza per accertare i presupposti all'esecuzione del compostaggio domestico anche in aree aventi una superficie inferiore a 30 mq per nucleo familiare. In occasione del sopralluogo verrà redatto un verbale tramite il Modello E.

2. In ottemperanza alle previsioni del "Piano Industriale" dei Comuni del Bacino A.R.O. 10 Lecce, per le utenze collocate nelle "zone rurali" o nelle "case sparse", la raccolta "porta a porta" della frazione organica umida non risulta attivata e, pertanto, è obbligatorio il compostaggio domestico per la gestione di tali rifiuti.

Eventuali deroghe allo svolgimento del compostaggio domestico per le utenze collocate nelle "zone rurali" o nelle "case sparse" potranno essere concesse ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Ambiente e su presentazione di domanda in carta libera solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera. L'Ufficio Ambiente del Comune effettuerà appositi sopralluoghi di verifica alla presenza dell'utenza per accertare l'effettiva assenza di uno spazio idoneo per lo svolgimento del compostaggio, presupposto fondamentale per la concessione della deroga. In occasione del sopralluogo verrà redatto un verbale tramite il Modello E.

3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere:

- a) sempre posato sul terreno, collocato in giardino o nell'orto;
- b) ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

4. E' opportuno ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti, è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

5. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità e di un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica, che contiene azoto: infatti, quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad

avviarsi ed è molto lungo, quando, invece, è la seconda ad essere preponderante, si sviluppa in fretta, ma forma poco humus.

6. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato dal proprietario del rifiuto, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

7. Il processo di compostaggio può essere facilitato grazie all'utilizzo di attivatori naturali che promuovono e regolano l'attività dei microrganismi che svolgono il processo di trasformazione dei rifiuti domestici biodegradabili in *compost*.

8. In nessun caso l'attività di autocompostaggio dovrà costituire disturbo o arrecare danno agli stessi utenti o al vicinato, o pregiudizio per l'igiene pubblica. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, ad eccezione della tecnica del cumulo che deve essere fissata in 10 mt dal confine. Il richiedente si impegna ad informare, spiegare, assicurare i vicini di casa/terreno sulla natura e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

Articolo 6 – Attività vietate

1. E' vietato:

- a) la miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti compostabili;
- b) introdurre nelle compostiere rifiuti diversi da quelli consentiti elencati nell'art. 3, co. 1, 2, 3 e 4;
- c) depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo contenitore;
- d) l'abbandono, lo scarico ed il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private;
- e) impiegare le compostiere per usi impropri e/o trasportare in luoghi diversi da quelli dichiarati nella domanda di adesione all'autocompostaggio;
- f) la combustione dei rifiuti di qualsiasi tipologia e natura;
- g) l'immissione di qualsiasi tipologia di rifiuti, inclusi quelli destinati al compostaggio, allo stato solido e/o liquido nelle acque superficiali e/o sotterranee.

Articolo 7 – Riduzioni

1. Alle utenze domestiche e non domestiche che praticano il compostaggio si applica una riduzione che sarà fissata nel regolamento comunale della TARI.

Articolo 8 – Verifiche e controlli

1. La Polizia Locale, eventualmente con il supporto dell'Ufficio Ambiente e della Ditta esecutrice del servizio di igiene ambientale, può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento presso le utenze beneficiarie dell'incentivazione per l'attività di autocompostaggio. In occasione di tali verifiche periodiche sarà inoltre possibile fornire supporto tecnico alle utenze.

2. La Polizia Locale si avvale delle segnalazioni del proprio personale, di quello dell'Ufficio Ambiente e di quello del gestore del Servizio Igiene ambientale che effettuano il ritiro porta a porta, i quali controllano che gli utenti iscritti all'Albo dei Compostatori non conferiscano i rifiuti elencati dall'art. 3 co. 1, 2, 3 e 4 al circuito di raccolta.

3. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, in via prioritaria, dalla Polizia Municipale e da qualsiasi Agente di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 13 della L. 689/1981.

4. Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente secondo il Modello C allegato al presente Regolamento.

5. Per le utenze collocate nel centro urbano, qualora il controllo accerti che l'utente non provvede all'autocompostaggio secondo il presente regolamento, è disposta la perdita del beneficio a partire dall'anno in cui il controllo è stato effettuato, con contestuale cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale dei Compostatori.

Per le utenze collocate nelle "zone rurali" o nelle "case sparse", in caso di accertata mancata effettuazione del compostaggio domestico secondo il presente regolamento, stante l'obbligo dell'attività ai sensi del vigente "Piano Industriale" dei Comuni del Bacino A.R.O. 10 Lecce, è disposta la perdita del beneficio fiscale a partire dall'anno in cui il controllo è stato effettuato e l'applicazione di una sanzione pari ad € 100,00. Resta comunque obbligatorio per l'utente effettuare il compostaggio domestico per la gestione dei rifiuti organici, pur in assenza del beneficio fiscale, e l'inserimento nell'Albo Comunale dei Compostatori.

6. Nel caso che gli utenti iscritti all'Albo conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro, accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

7. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti, l'Amministrazione dispone la revoca della riduzione applicata e l'applicazione di una sanzione pari ad € 100,00.

Titolo III. Iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori e soggetti interessati

Articolo 9 – Albo Comunale dei Compostatori

1. Il Comune di TAURISANO si impegna a redigere un Albo Comunale dei Compostatori contenente i dati delle utenze che effettuano il compostaggio e che sono risultati in regola con i controlli di volta in volta effettuati ai sensi dell'art. 8.

Articolo 10 – Soggetti interessati – Utenze collocate nel centro urbano

1. Per potersi iscrivere all'Albo Comunale dei Compostatori è necessario essere contribuenti TARI.

2. Possono iscriversi all'Albo Comunale dei Compostatori e, quindi, godere delle riduzioni:

a) i cittadini residenti nel territorio comunale;

b) i non residenti che dispongano di un'abitazione nel territorio comunale;

c) le utenze turistico-alberghiere situate fuori dal centro urbano, purché dispongano di un'area di pertinenza scoperta adibita ad uso agricolo di almeno 300 mq;

d) le comunità (religiose, case di riposo, case famiglia) situate nel territorio comunale, purché dispongano di un'area scoperta di pertinenza di almeno 200 mq;

e) le scuole con una presenza di minimo 20/25 alunni:

- che hanno la mensa e il centro cottura, purché dispongano di un'area di almeno 500 mq;

- che hanno la mensa, ma non il centro cottura, purché dispongano di un'area di almeno di circa 100 mq;

- che non hanno la mensa o il centro cottura, purché dispongano di un piccolo giardino di pertinenza.

f) le utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche.

3. Le utenze collocate nel centro urbano, candidate all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori, devono disporre di un terreno idoneo alla pratica di autocompostaggio tenuto conto dei parametri disposti dall'art. 5, co.1, e devono rinunciare al servizio di raccolta del rifiuto organico a domicilio poiché hanno aderito al compostaggio domestico. Devono, inoltre, provvedere a restituire al gestore del servizio il contenitore marrone consegnandolo al Centro Comunale di Raccolta Rifiuti Differenziati (Ecocentro) all'avvio dell'autocompostaggio, pena il mancato riconoscimento della riduzione TARI.

4. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono aver frequentato un corso, anche in modalità telematica, sulle modalità pratico-esecutive dell'autocompostaggio organizzato dal Comune. A tal fine gli interessati, in occasione della richiesta di attivazione del compostaggio domestico, dovranno rendersi disponibili a frequentare detto corso. In caso di frequentazione del corso in modalità telematica, l'utente è obbligato a compilare apposita autodichiarazione di attestazione di frequenza del corso tramite il Modello D.

5. I candidati all'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori devono accettare tutte le condizioni disposte dal presente Regolamento, impegnandosi a rispettare le modalità di conduzione della pratica di autocompostaggio previste nell'art. 5.

6. Al fine di godere delle riduzioni previste dall'art. 7, l'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori, con contestuale frequenza del corso propedeutico, è requisito necessario anche per coloro che abbiano effettuato la pratica dell'autocompostaggio precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, con specifico riferimento a coloro che siano già in possesso di compostiera rilasciata dal Comune.

Articolo 11 – Soggetti interessati – Utenze collocate nelle “zone rurali” o nelle “case sparse”.

1. Ai sensi del vigente “Piano Industriale” dei Comuni del Bacino A.R.O. 10 Lecce, le utenze iscritte al ruolo TARI e collocate nelle “zone rurali” o nelle “case sparse” sono obbligate ad effettuare il compostaggio domestico secondo il presente regolamento ed essere inseriti nell'Albo Comunale dei Compostatori.

2. Le utenze collocate nelle “zone rurali” o nelle “case sparse” ed iscritte all'Albo Comunale dei Compostatori, devono disporre di un terreno idoneo alla pratica di autocompostaggio, tenuto conto dei parametri disposti dall'art. 5, co.1, e devono rinunciare al servizio di raccolta del rifiuto organico a domicilio ai sensi del vigente “Piano Industriale” dei Comuni del Bacino A.R.O. 10 Lecce.

3. Le utenze collocate nelle “zone rurali” o nelle “case sparse” devono, comunque, frequentare un corso, anche in modalità telematica, sulle modalità pratico-esecutive dell'autocompostaggio organizzato dal Comune. In caso di frequentazione del corso in modalità telematica, l'utente è obbligato a compilare apposita autodichiarazione di attestazione di frequenza del corso tramite il Modello D.

4. Le utenze collocate nelle “zone rurali” o nelle “case sparse” devono rispettare tutte le condizioni disposte dal presente Regolamento, impegnandosi a rispettare le modalità di conduzione della pratica di autocompostaggio previste nell'art. 5.

6. Al fine di godere delle riduzioni previste dall'art. 7, la frequenza del corso di formazione, anche in modalità telematica, è requisito necessario anche per coloro che, abitando in zone rurali o in case sparse, sono obbligati ed effettuare la pratica dell'autocompostaggio e la svolgono anche precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 12 – Modalità d'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori

1. I contribuenti ricadenti nelle “zone rurali” o nelle “case sparse”, ai sensi del vigente “Piano Industriale” dei Comuni del Bacino A.R.O. 10 Lecce, sono iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori, nel previsto rispetto dei requisiti di cui agli articoli precedenti.

2. I contribuenti ricadenti nel centro urbano ed interessati ad aderire all'autocompostaggio ed essere iscritti nell'Albo Comunale dei Compostatori devono presentare apposita domanda all'Ufficio Protocollo del Comune esclusivamente mediante il Modello A, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dalla persona fisica o persona giuridica contribuente TARI.

3. Con tale domanda i contribuenti si impegnano a frequentare obbligatoriamente, in occasione della prima adesione, il corso sul compostaggio, anche in modalità telematica, che viene organizzato dal Comune. A seguito della frequenza obbligatoria a tale corso il contribuente otterrà una certificazione e verrà iscritto all'Albo Comunale dei Compostatori.

4. All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo/targhetta da apporre accanto al numero civico della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che ha rinunciato al servizio di raccolta dell'organico poiché ha aderito al compostaggio domestico.

4. Al fine del riconoscimento del bonus economico gli utenti ricadenti nel centro urbano devono presentare apposita istanza entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui s'intende iniziare l'autocompostaggio (ad es., per l'anno 2024 la scadenza è il 30 novembre 2023).

Articolo 13 – Rinnovo dell'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori

1. L'iscrizione all'Albo Comunale dei Compostatori per le utenze collocate nel centro urbano si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica dell'autocompostaggio e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione.

Gli utenti collocati nelle “zone rurali” o nelle “case sparse” ai sensi del vigente “Piano Industriale” dei Comuni del Bacino A.R.O. 10 Lecce rimangono sempre iscritti all'Albo Comunale dei Compostatori.

Articolo 14 – Cessazione e variazioni

1. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e, conseguentemente, per l'Albo Comunale dei Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Ufficio Tributi.
2. L'utente che abita nel centro urbano e che intende cessare la pratica dell'autocompostaggio è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il Modello B, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione.

Titolo IV. Disposizioni finali

Articolo 15 – Pubblicità

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e successivamente sarà reperibile sul portale ufficiale dell'Ente.

Articolo 16 – Entrata in vigore - disposizioni finali

1. Il presente Regolamento, costituito da n. 17 articoli e da n. 4 allegati, entra in vigore contestualmente alla data di esecutività del relativo atto deliberativo di approvazione.
2. Ogni intervento normativo incidente sul Regolamento va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

Articolo. 17 – Modulistica allegata

I modelli A, B, C, D e E sono disponibili presso l'Ufficio Protocollo ovvero scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente.